

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PROVINCIA DI TORINO

E

INAIL

Per la trasmissione certificata delle informazioni contenute nelle denunce di assunzione presso i Centri per l'Impiego ai fini della semplificazione amministrativa e dell'integrazione tra banche dati

Premesso che:

- il Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) all'art. 3 prevede "i cittadini e le imprese hanno diritto di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni", così definendo e rendendo effettivamente esercitabili nuovi diritti nella partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti citati quali, ad esempio, il diritto all'uso delle tecnologie informatiche e telematiche, il diritto all'invio di documenti digitali ;
- tali diritti generano l'obbligo - per la Pubblica Amministrazione di organizzarsi in modo tale da rendere disponibili agli interessati i dati e la trasmissione degli stessi in formato digitale in modo sicuro e trasparente;
- il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale - riconoscendo piena validità giuridica alle comunicazioni per via telematica - pone le basi per un incremento del loro numero e soprattutto per una sostituzione della "vecchia" trasmissione di documentazione cartacea;
- così facendo - diventa possibile ridurre in maniera considerevole i costi dovuti alla trasmissione cartacea in un'ottica di perseguimento di obiettivi valoriali di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione pubblica;

Preso atto che:

la Provincia di Torino ha realizzato l'applicativo "Comunicazioni On line" che consente di effettuare le denunce on line delle comunicazioni obbligatorie di cui alla Legge 608/1996 in materia di assunzioni, trasformazioni, cessazioni, proroghe del rapporto di lavoro;

Dato atto che:

analoghe intese sono già state assunte con INPS per favorire l'interazione tra i servizi e i sistemi informativi dei due Enti, nell'ottica di piena ricusabilità delle soluzioni applicative elaborate o già esistenti secondo le linee di indirizzo previste dalla normativa vigente;

tale applicativo è stato implementato inserendovi, tra l'altro e sulla base dei costanti contatti e confronti con l'INPS, le informazioni inerenti gli adempimenti istituzionali di tale Ente in materia di riconoscimento di agevolazioni contributive legate a specifiche condizioni soggettive delle persone avviate al lavoro;

Considerato che:

tale applicativo ha ormai larga diffusione e che esso costituisce una delle basi del costante aggiornamento del sistema informativo per la gestione dell'anagrafe aziendale e per le iniziative di politiche attive del lavoro da parte della Provincia di Torino;

Preso altresì atto che:

- la Provincia di Torino, tramite l'attività dei CPI, registra sui propri archivi informatici le comunicazioni obbligatorie di cui alla Legge 608/1996 e che l'adozione da parte delle aziende, delle Associazioni di categoria e dei Consulenti del Lavoro sta consentendo di aggiornare in tempo reale l'anagrafe aziendale,
- le dichiarazioni di disponibilità al lavoro rilasciate dalle persone in cerca di occupazione e che negli archivi del SILP sono contenute le informazioni inerenti il mantenimento dello stato di disoccupazione e le eventuali instaurazioni di rapporti di lavoro dipendente e le loro caratteristiche rilevanti ai fini della compatibilità con le prestazioni previdenziali;

Visto che:

l'INAIL e la Provincia di Torino in data 23 luglio 2002 avevano sottoscritto un protocollo d'intesa per la sperimentazione di percorsi di riabilitazione e di reintegrazione lavorativa di persone con disabilità, nell'ambito del quale assumevano un impegno a realizzare un costante flusso informatico ed una sinergica collaborazione di interventi in materia di collocamento mirato.

Ritenuto, pertanto, che siano raggiunte le condizioni per dare attuazione agli intenti tra i due Enti firmatari del presente atto di semplificazione dell'azione amministrativa ed integrazione tra sistemi informatici a garanzia della tempestività e con testualità dell'azione;

*TRA
LA PROVINCIA DI TORINO CON SEDE IN TORINO,
RAPPRESENTATA DA
Il Presidente Dott. Antonio Saitta*

E

*L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO,
RAPPRESENTATO DAL DIRETTORE REGIONALE PER IL PIEMONTE
Dott. Giuseppe Cerami*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1 – In attesa della pubblicazione dei Decreti attuativi di quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 6, del D. Lgs. N. 181/2000, come inserito dall’art. 6 del D. Lgs. N. 297/2002, l’INAIL accetta che le comunicazioni obbligatorie, trasmesse con l’applicativo denominato “Comunicazioni On line”, possano avere valore di assolvimento degli obblighi di comunicazione nei propri confronti, purchè inviati al suddetto applicativo entro 24 ore dall’assunzione o cessazione, relativamente ai datori di lavoro che abbiano posizioni aziendali presso l’INAIL della Provincia di Torino;

2 - La Provincia di Torino si impegna a trasmettere per via telematica, con periodicità giornaliera, alla competente Sede dell’INAIL le comunicazioni ricevute, contenenti tutti i dati rilevanti per il corretto adempimento delle obbligazioni di legge di cui all’art 1. La trasmissione avverrà con modalità protetta e ad essa sarà riconosciuto valore certificativo della fonte da cui proviene;

3 - L’applicativo rilascerà ricevuta dell’avvenuta ricezione, valida ai fini di tutti i soggetti destinatari della comunicazione stessa (Centri per l’Impiego, INAIL, INPS);

4 – Per la realizzazione di quanto recato al punto 1:

a) il datore di lavoro che intende avvalersi di tale facoltà deve manifestarne esplicita volontà all’atto della trasmissione della comunicazione di cui trattasi al Centro per l’Impiego;

b) in tal caso egli indicherà, nell’apposito campo della comunicazione, il numero della matricola della posizione assicurativa cui si fa riferimento per la posizione assicurativa. L’assenza di tale dato comporta l’inefficacia della manifestazione di volontà di cui al precedente punto a);

5- La Provincia di Torino e l’INAIL si impegnano a realizzare un costante flusso informativo ed una sinergica combinazione degli interventi informatici, definendo operazioni di collegamento tra banche dati in merito ad assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, utilizzando l’applicativo della Provincia denominato “Comunicazioni on line”;

6 - L’INAIL, ricevute le comunicazioni, provvederà alla verifica delle conseguenze e dei riflessi assicurativi derivanti da ciascuna comunicazione ricevuta ed all’aggiornamento – se necessario – della propria anagrafe aziendale;

7 – L’accesso avverrà tramite Internet, in modalità protetta, secondo specifiche tecniche che saranno definite tra le parti;

8 – L’INAIL non è responsabile per la mancata trattazione di comunicazioni che la Provincia, per qualsiasi ragione, non abbia trasmesso. La Provincia non è responsabile per la mancata trattazione da parte dell’INAIL delle medesime comunicazioni regolarmente trasmesse.

Qualora per un difetto di collegamento il mancato aggiornamento delle anagrafi aziendali INAIL e l’assenza del provvedimento in materia da parte dell’INAIL comportasse l’insorgere di addebiti a ciò imputabili, l’INAIL, ferma restando la riscossione delle differenze dovute in conto capitale, applicherà gli oneri accessori nella misura degli interessi legali di legge.

In ogni caso, al fine del rispetto degli obblighi di comunicazione e dei connessi riflessi legali, la comunicazione effettuata all’INAIL dai datori di lavoro nelle forme di cui al punto 4 (e con il rispetto della condizione di cui al punto b) dello stesso) costituisce assolvimento dell’adempimento di legge.

9 – Nella convinzione che gli effetti della presente intesa contribuiscono all’innalzamento dei livelli di servizio delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese, in una logica di integrazione e di contenimento di spese ed adempimenti, le parti concorderanno modalità per promuoverne la sua conoscenza tra l’opinione pubblica, con particolare attenzione ai consulenti del

lavoro, alle associazioni dei datori di lavoro ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per i quali esso esplicherà i maggiori e più positivi riflessi e che potranno farsi veicolo di diffusione dell'informazione verso le imprese ed i singoli cittadini.

10 – Il presente protocollo d'intesa ha la validità di un anno a decorrere dalla data della sua stipulazione e sarà tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi annui, salvo disdetta da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza. Esso potrà essere ampliato o rinnovato, d'intesa tra le parti, in presenza di evoluzioni normative e tecnologiche che ne possano migliorare l'efficacia.

Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento.

10 – Per ogni problematica connessa all'applicazione del presente accordo e per le ipotesi di suo ampliamento, i Dirigenti responsabili delle funzioni interessate presso la Direzione Regionale INAIL del Piemonte e presso la Provincia di Torino provvederanno, ciascuno avvalendosi delle adeguate collaborazioni interne ad ogni Amministrazione, all'analisi delle tematiche emergenti e alla definizione delle opportune soluzioni.

11 - Per un approfondita conoscenza del sistema di Comunicazione gestito dai Centri per l'Impiego, la Provincia di Torino si impegna a garantire apposite sessioni formative per il personale INAIL che vi farà ricorso secondo modalità e tempi che saranno concordati tra le parti.

Torino, li 13 aprile 2007

PROVINCIA DI TORINO

Il Presidente Dott. Antonio Saitta

INAIL

Il Direttore Regionale
Dott. Giuseppe Cerami